

LEASING FINANZIARIO: CONTABILIZZAZIONE E NOTA INTEGRATIVA

Sommario

| | | |
|----------|---|----|
| 1 | Premessa | 2 |
| 2 | Metodi di contabilizzazione | 2 |
| 2.1 | Le scritture a partita doppia con il metodo patrimoniale | 3 |
| 2.2 | Le scritture a partita doppia con il metodo finanziario..... | 4 |
| 2.3 | Quale metodo utilizzare ? | 4 |
| 3 | Il metodo previsto dal codice civile e le novità in nota integrativa | 5 |
| 4 | Esempio | 6 |
| 4.1 | Calcolo del costo di competenza (metodo patrimoniale) | 6 |
| 4.2 | Verifica del costo deducibile ai fini Ires/Ire | 6 |
| 4.3 | Verifica costo deducibile ai fini Irap | 7 |
| 4.4 | Determinazione del tasso di interesse implicito e sviluppo del piano di ammortamento finanziario..... | 8 |
| 4.5 | Calcolo interessi di competenza (metodo finanziario) | 9 |
| 4.6 | Valore al quale i beni sarebbero stati iscritti in bilancio (immobilizzazioni) con il metodo finanziario..... | 10 |
| 4.7 | Valore dei beni iscritti fra le immobilizzazioni con il metodo patrimoniale | 10 |
| 4.8 | Calcolo effetto fiscale..... | 11 |
| 4.9 | Prospetto per nota integrativa secondo la tabella proposta dall' OIC | 12 |

1 Premessa

In materia di bilancio d'esercizio, **con la riforma del diritto societario** (D. Lgs. n° 6/2003), sono state introdotte **novità di particolare rilievo** per quanto riguarda l'esposizione in bilancio (più precisamente, in nota integrativa) delle operazioni di locazione finanziaria.

Con riferimento alla posizione del locatario (utilizzatore del bene in leasing) ci proponiamo di illustrare, in questo articolo, gli aspetti relativi alla contabilizzazione, all'iscrizione nel bilancio d'esercizio da redigere secondo le prescrizioni del Codice civile¹ e al trattamento fiscale dei contratti di leasing finanziario.

Prima di affrontare nel dettaglio le novità risulta, tuttavia, necessario affrontare e capire gli aspetti connessi alla contabilizzazione di tali operazioni secondo quanto previsto dalla prassi contabile nazionale e da quella internazionale.

2 Metodi di contabilizzazione

La dottrina ha individuato due diversi metodi di contabilizzazione. Trattasi del metodo c.d. "patrimoniale" (previsto dall'ordinamento italiano) e di quello c.d. "finanziario" (utilizzato nella pratica contabile internazionale e previsto dallo IAS n° 17). Le caratteristiche dei due metodi vengono sintetizzate nella tabella seguente ed esemplificate nelle scritture a partita doppia riportate nel prosieguo dell'articolo.

| Metodo patrimoniale | Metodo finanziario |
|---|--|
| <p>Il metodo patrimoniale prevede la contabilizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> dei canoni di leasing, fra i costi del conto economico (voce B8 costi per il godimento di beni di terzi); del valore di riscatto, fra le immobilizzazioni (unicamente se verrà esercita l'opzione e solamente in tale momento) con processo di ammortamento effettuato esclusivamente su tale valore; del valore del bene acquisito, sotto la riga, fra i conti d'ordine (sistema dei beni di terzi); del valore degli impegni assunti, sotto la riga, fra i conti d'ordine (sistema degli impegni). | <p>Il metodo finanziario si basa sulle seguenti rilevazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> al momento della consegna del bene, rilevazione del valore corrispondente al costo sostenuto dal concedente fra le immobilizzazioni e di un corrispondente importo che rappresenta l'importo finanziato, fra i debiti; scomposizione dei canoni corrisposti periodicamente fra quota capitale che va a decurtare il debito di finanziamento iscritto fra le passività e quota interessi che va, invece, imputata a conto economico; imputazione a conto economico, oltre alla quota di interessi, anche della quota di ammortamento del valore del bene iscritto fra le immobilizzazioni. |

Va osservato che il metodo finanziario permette una più puntuale applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma², ma nonostante queste fossero anche le previsioni della legge delega di riforma, il legislatore, in sede di attuazione della riforma, ha scelto di mantenere fede al c.d. "metodo patrimoniale" tradizionalmente utilizzato in Italia.

¹ Si precisa che l'articolo non si occupa dei locatari (utilizzatori) tenuti alla redazione del bilancio con l'applicazione di principi contabili internazionali, ai sensi del Regolamento CE 1606/2002 o, comunque, tenuti a redigere il bilancio consolidato 2004 secondo il principio contabile nazionale n°17.

² Con il metodo finanziario il bene viene contabilizzato come se il bene fosse stato acquistato in proprietà e contestualmente fosse stato stipulato un mutuo per il finanziamento dell'operazione. Tale situazione meglio rappresenta la situazione in termini di indici di bilancio (vedasi ad esempio il ROI) che risultano, invece, "falsati" nel caso del metodo patrimoniale.

2.1 Le scritture a partita doppia con il metodo patrimoniale

Scrittura per registrazione fattura maxicanone, spese di istruttoria e canoni

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|-----------|-------------------|------|------|
| | | ... | | | | |
| | <i>diversi</i> | a | Passivo D | Fornitore leasing | | |
| C.Ec. B8 | Canoni di leasing | | | | | |
| Attivo C II | Iva acquisti detraibile | | | | | |

Scrittura per registrazione risconto di fine anno (ogni fine esercizio)

| | | | | | | |
|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|--|------|
| | | 31/12... | | | | |
| Attivo D | Risconto attivo | a | C.Ec. B8 | Canoni di leasing | | |

Scrittura per registrazione giroconto risconto anno precedente (ogni inizio esercizio)

| | | | | | | |
|----------|-------------------|----------|----------|-----------------|--|------|
| | | 01/01... | | | | |
| C.Ec. B8 | Canoni di leasing | a | Attivo D | Risconto attivo | | |

Scrittura per rilevare il valore dei beni, momento della consegna del bene (conti d'ordine):

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|-----|------------|-------------------------------|--|-----|
| | | ... | | | | |
| Calce S.P. | Beni di terzi in leasing | a | Calce S.P. | Creditori per beni in leasing | | ... |

N.B. la scrittura andrà chiusa al momento del riscatto o, in mancanza, della restituzione del bene.

Conti d'ordine - sistema dei beni di terzi: secondo il principio contabile n°22 (C.II.c.) la valutazione in base al sistema dei beni di terzi, tenuto conto dei principi generali di rappresentazione veritiera e corretta, va effettuata in base al valore desumibile dalla documentazione esistente. Riteniamo che tale valore possa indicativamente coincidere con il costo sostenuto dal concedente (società di leasing). Tale valore, per omogeneità con il caso di acquisto in proprietà, dovrebbe venire aumentato dell'Iva indetraibile, nel caso la stessa fosse indetraibile per l'impresa utilizzatrice.

Scrittura per rilevare il valore degli impegni assunti (conti d'ordine):

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|-----|------------|---------------------------------------|--|-----|
| | | ... | | | | |
| Calce S.P. | Impegni per canoni di leasing | a | Calce S.P. | Creditori per impegni beni in leasing | | ... |

N.B. ad ogni fine esercizio (per gli impegni assolti) e al momento del riscatto (per il prezzo pagato) andrà effettuata rilevazione contraria.

Conti d'ordine - sistema degli impegni assunti: secondo il principio contabile n°22 la valutazione in base al sistema degli impegni assunti, tenuto conto dei principi generali di rappresentazione veritiera e corretta, va effettuata in base al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione (C.II.b). Dal bilancio dovrà risultare l'importo dei canoni ancora da pagare oltre a quello costituito da prezzo di riscatto del bene (B.III.d). Riteniamo che tale valore coincida con il totale montecanoni iniziale comprensivo di Iva sia nel caso in cui la stessa sia detraibile che nel caso in cui sia indetraibile. L'importo corrispondente all'Iva costituisce comunque un impegno finanziario.

2.2 Le scritture a partita doppia con il metodo finanziario

Al momento della consegna del bene lo stesso andrà registrato come se fosse stato acquistato in proprietà e a fine anno andrà rilevato l'ammortamento.

Scrittura per registrazione acquisizione del bene (valore del bene + spese di istruttoria)

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-----------|-------------------|--|------|--|
| Attivo BII | Attrezzatura | a | Passivo D | Fornitore leasing | | | |
|------------|--------------|---|-----------|-------------------|--|------|--|

Scrittura per registrazione quota ammortamento (ogni fine esercizio)

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------|----------|------------|--------------------------|--|------|--|
| | | 31/12... | | | | | |
| C.Ec.B10b | Amm.to attrezzatura | a | Attivo BII | F.do amm.to attrezzatura | | | |

La registrazione dei canoni periodici dovrà essere scissa nelle due componenti: quella capitale e quella finanziaria.

Scrittura per registrazione fattura canoni

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------|--|------|--|
| | | Data riscatto | | | | | |
| | diversi | a | Passivo D | Fornitore leasing | | | |
| Passivo D | Fornitore leasing | | | | | | |
| C.Ec. C17 | Interessi passivi leasing | | | | | | |
| Attivo C | Iva acquisti detraibile | | | | | | |

N.B. Per maxicanone, spese di istruttoria e riscatto andrà effettuata la stessa scrittura, con eccezione della voce interessi.

Scrittura per pagamento fattura

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---|------------|-----------|--|------|--|
| Passivo D | Fornitore leasing | a | Attivo CIV | Banca c/c | | | |
|-----------|-------------------|---|------------|-----------|--|------|--|

2.3 Quale metodo utilizzare ?

- Per i bilanci 2004

Va subito precisato che, ad oggi (e quindi sicuramente per i bilanci 2004), appare tutt'altro che pacifica la possibilità di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento³ su beni di cui non si ha il possesso (nel caso del leasing il possesso giuridico - proprietà del bene - si acquisisce solamente con il riscatto). Secondo recente giurisprudenza (Cassazione civile, sez. tributaria N° 8292 del 26/05/2003), se dal punto di vista civilistico l'iscrizione di beni in bilancio (con conseguente procedimento di ammortamento) non è, infatti, vietata, allo stesso tempo, la deducibilità rimane strettamente collegata "all'aspetto giuridico-formale dell'operazione". Ne deriva che, in base all'attuale formulazione del comma dell'art. 102 co. 7 (già 67 co.8) del Tuir, l'ammortamento su beni in leasing risulta deducibile solamente per il soggetto concedente (società di leasing) al quale i beni giuridicamente appartengono. Per motivi prevalentemente fiscali, **l'unico metodo che è possibile utilizzare per i bilanci 2004 in chiusura in questi giorni va quindi individuato in quello**

³ *Altrettanto discussa appare, allo stato attuale della normativa, la possibilità di dedurre i canoni di leasing non imputati a conto economico facendo ricorso al "prospetto di riconciliazione" di cui all'art. 109 co. 4 del TUIR.*

patrimoniale. Va, inoltre, osservato come meglio ribadiremo del prosieguo, che lo stesso legislatore civilistico ha preferito mantenere fede al metodo c.d. patrimoniale.

- *In futuro (dal 2005)*

Interessanti considerazioni circa la possibilità di utilizzare in futuro il “metodo finanziario” emergono dall’analisi del testo del decreto legislativo approvato il 25/02/2005 (alla data di redazione di questo articolo non ancora pubblicato sulla G.U.) relativo all’esercizio, da parte dello Stato italiano, delle opzioni previste dall’articolo 5 del Regolamento (CE) n° 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali. Con le modifiche che verranno introdotte all’art. 102 (ammortamento beni materiali) e all’art.109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) del TUIR sarà, infatti, ammessa la deduzione dei canoni di leasing “indipendentemente dai criteri di contabilizzazione”, nel rispetto delle norme sulla durata minima, utilizzando l’apposito “prospetto di riconciliazione” previsto in dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR ed identificabile nel quadro EC di Unico. L’utilizzo del metodo finanziario permetterà evidentemente di evitare la compilazione del nuovo prospetto previsto nella nota integrativa (quanto meno nella complessa formulazione attualmente prevista), di cui si dirà fra breve. Altri aspetti dovranno, tuttavia, essere affrontati, quali la necessità di rilevare le imposte differite connesse ai costi dedotti in via anticipata rispetto a quanto iscritto a conto economico con l’ammortamento. Non da ultimo dovrà essere verificato come trattare i leasing contabilizzati in precedenza con il metodo patrimoniale. Sull’argomento dottrina e stampa specializzata non mancherà, nei prossimi mesi, di sviluppare e approfondire l’argomento.

3 Il metodo previsto dal codice civile e le novità in nota integrativa

Come già anticipato, secondo la normativa codicistica nazionale i contratti di locazione finanziaria devono pertanto continuare ad essere rappresentati in base alla forma giuridica negoziale utilizzando il metodo patrimoniale (prevalenza della forma sulla sostanza). Al fine di garantire una maggiore trasparenza informativa il legislatore ha, tuttavia, introdotto l’**obbligo** di riportare in nota integrativa (n° 22 art. 2427 C.C.) “... un **apposito prospetto** dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”. Trattasi, nella sostanza, di un prospetto destinato ad accogliere informazioni sugli effetti che si avrebbero avuti in bilancio applicando il metodo finanziario.

Al riguardo, il documento O.I.C. n° 1 del 25/10/2004⁴ raccomanda di indicare nella nota integrativa al bilancio, se di importo apprezzabile, le seguenti informazioni:

1. il valore del bene locato;
2. il debito implicito verso il locatore (da intendersi quale sommatoria della quota capitale delle rate ancora in scadenza al 31/12);
3. l’onere finanziario di competenza (nel citato documento O.I.C. si precisa che il dato viene ottenuto attraverso la scomposizione dei canoni di locazione tra interessi passivi e quota capitale in base al tasso di interesse implicito nei contratti);
4. le quote di ammortamento relative ai beni in locazione, di competenza dell’esercizio;
5. il relativo effetto fiscale;
6. l’effetto sul risultato dell’esercizio e quello complessivo sul patrimonio netto che si otterrebbe applicando il metodo finanziario.

Per la determinare dei dati di cui al punto 1 e 4 non si presentano particolari difficoltà trattandosi, nella sostanza, di dover sviluppare un semplice piano di ammortamento sul valore del bene locato (in linea di massima tale valore è identificabile con il prezzo pagato dalla società di leasing al fornitore). Al fine di

⁴ Organismo italiano di contabilità. Il documento è reperibile tramite il sito dell’OIC, all’indirizzo <http://80.207.146.178/Pages/Public/Documenti.aspx>.

determinare i dati indicati al punto 2 e al punto 3 risulta, invece, necessario conoscere il **tasso di interesse implicito** del leasing e **sviluppare il piano di ammortamento finanziario** del leasing. Per quanto riguarda il punto 5 e conseguentemente il punto 6 risulta evidentemente necessario raffrontare l'**effetto fiscale** originato dalla contabilizzazione con il metodo patrimoniale con quello che si avrebbe avuto se fosse stato, invece, utilizzato il metodo finanziario. Cercheremo di meglio illustrare questi aspetti, di non facile soluzione, avvalendoci di un esempio.

4 Esempio

| Dati del contratto (attrezzatura) | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Valore del bene: | € 3.000 + Iva | Durata contratto: | 36 mesi (pari a 1096 gg) |
| Maxicanone: | € 700 + Iva | Effetti del contratto: | 01/07/XXX1-30/06/XXX4 |
| Spese di istruttoria: | ...omissis... | Aliq. amm.to civilistica | 20% |
| Canone semestrale | canone € 500 + Iva | Aliq. amm.to fiscale | 20% |
| N° canoni | 5 | Valore riscatto: | € 300 + Iva |
| Pagamento 1° canone | 01/01/XXX2 | Data riscatto: | 30/06/XXX4 |

4.1 Calcolo del costo di competenza (metodo patrimoniale)

| Esercizio | gg comp. | Costo di competenza | Importi contabilizzati durante l'anno | Risconto finale |
|-----------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| XXX1 | 184 gg | 3200 / 1096 x 184 è 537,23 | 700 + 500 | 662,77 |
| XXX2 | 365 gg | 3200 / 1096 x 365 è 1.065,69 | 662,77 + 500 + 500 | 597,08 |
| XXX3 | 365 gg | 3200 / 1096 x 365 è 1.065,69 | 597,08 + 500 + 500 | 531,39 |
| XXX4 | 182 gg | 3200 / 1096 x 182 è 531,39 | 531,39 | 0 |
| | | 1096 | 3.200 | |

Costo complessivo escluso riscatto (700 + 500 x 5)
 N.B. in presenza di spese di istruttoria, le stesse vanno considerate, qualora significative

4.2 Verifica del costo deducibile ai fini Ires/Ire

Il co. 7 dell'articolo 102 (già art. 67) del Tuir prevede la deducibilità fiscale dei costi sostenuti per i contratti di leasing a condizione che la durata del contratto:

| | | |
|--|---|--|
| a) non sia inferiore a 8 anni | → | nel caso di leasing aventi ad oggetto beni immobili; |
| b) non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto ministeriale (D.M. 31/12/88) | → | nel caso di leasing aventi ad oggetto beni mobili. |

Con riferimento al punto b) si precisa come, con C.M. 188/E del 16/07/1998, sia stato chiarito che, relativamente al calcolo della durata minima del contratto, non assume rilievo la regola che prevede, per il

a cura di Francesco Zuech del Servizio fiscale di APINDUSTRIA VICENZA

primo anno, la riduzione alla metà del coefficiente previsto dal decreto ministeriale. Considerata l'aliquota di ammortamento del 20%, utilizzata nel nostro esempio, la durata minima richiesta è pari a 2,5 anni (30 mesi). I costi del leasing oggetto del nostro esempio sono quindi fiscalmente deducibili in quanto la durata del contratto, pari a 36 mesi, è superiore della durata minima richiesta fiscalmente ai fini della deducibilità.

Precisazioni:

- le regola che prevede la durata del contratto almeno pari alla metà del periodo di ammortamento è applicabile, secondo quanto precisato nella recente R.M. n°27/E del 25/02/2005, anche nel caso di leasing relativi a beni immateriali (nel caso specifico indicato nella risoluzione, trattasi di un marchio per il quale è stata individuata la durata minima di 5 anni pari alla metà del periodo di ammortamento di 10 anni, previsto dall'art. 103 del TUIR);
- per i beni a deducibilità limitata valgono le regole e le misure previste per i beni acquistati in proprietà. Ad esempio, nel caso di leasing relativi autoveature, valgono le limitazioni previste dall'art. 164 del Tuir e le precisazione fornite dalla C.M. n. 48/E del 10/02/1998 (costo fiscalmente rilevante nella percentuale corrispondente al rapporto fra € 18.075,99, oppure € 25.822,84 per gli agenti, ed il costo sostenuto dalla società di leasing concedente, comprensivo di Iva se indetraibile per l'utilizzatore; quota dei costi deducibile nella misura del 50%, oppure dell'80% nel caso degli agenti).

4.3 Verifica costo deducibile ai fini Irap

Ai fini Irap, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs 446/97, rilevano le stesse variazioni fiscali rilevanti ai fini Ires/Ire (nel nostro esempio il bene è completamente deducibile quindi non ci sono riprese da gestire a tal fine). In ogni caso, ai sensi dell'art. 11 co. 1 n° 6 del D.Lgs 446/97, **la componente finanziaria del leasing è indeducibile.**

Secondo quanto previsto dal D.M. 24/04/1998 e dalla C.M. n° 263 del 12/11/1998, la componente finanziaria è determinabile come segue:

| | | | | |
|--|-------------|--|---|---|
| Maxicanone + canoni periodici Iva esclusa (3.200) | <i>meno</i> | Costo sostenuto dal concedente al netto del prezzo di riscatto e dell'Iva (2.700) | = | Interessi complessivi Iva esclusa (500) |
| ↓ | | | | |
| Esercizio | gg comp. | Interessi ex D.M. 24/04/98 | % deducibilità e % rilevanza fiscale | Ripresa Irap |
| XXX1 | 184 gg | 500 / 1096 x 184 è 83,94 | 100% e 100% | 83,94 |
| XXX2 | 365 gg | 500 / 1096 x 365 è 166,51 | 100% e 100% | 166,51 |
| XXX3 | 365 gg | 500 / 1096 x 365 è 166,51 | 100% e 100% | 166,51 |
| XXX4 | 182 gg | 500 / 1096 x 182 è 83,04 | 100% e 100% | 83,04 |
| 1096 | | 500 | 500 | |

Precisazioni:

- con C.M. 263/E del 12/11/1998 è stato precisato che l'Iva non va considerata nel conteggio nemmeno nel caso in cui la stessa sia indetraibile per l'utilizzatore (vedi, ad esempio, leasing auto);
- nel caso di leasing relativa a beni a deducibilità limitata (es. auto), poiché la parte di interessi corrispondente al canone indeducibile ai fini Ires/Ire viene comunque "automaticamente" ripresa anche ai fini Irap, si pone il problema di dover determinare la sola quota di interessi corrispondente alla quota deducibile ai fini delle imposte sul reddito. Tale quota sarà agevolmente determinabile moltiplicando gli interessi di competenza dell'esercizio per la % di rilevanza fiscale del costo e per la % di deducibilità del bene.

a cura di **Francesco Zuech del Servizio fiscale di APINDUSTRIA VICENZA**

4.4 Determinazione del tasso di interesse implicito e sviluppo del piano di ammortamento finanziario

Se non conosciuto, il tasso implicito dovrà essere calcolato per approssimazioni successive (utilizzando in modo combinato le tavole attuariali o le formule del valore attuale di una rendita temporanea e del valore attuale di un capitale futuro)⁵, nel rispetto della seguente condizione:

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Importo finanziato | = | Valore attuale canoni periodici | + | Valore attuale prezzo di riscatto |
| ↑ | | ↑ | | ↑ |
| Valore del bene <i>meno</i> Importo pagato anticipatamente (maxicanone) | | Valore attuale di una rendita anticipata (*): $R \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} (1+i)$ | | Valore attuale di un capitale futuro: $\frac{Cn}{(1+i)^n}$ |

(*) per operare con una rendita posticipata togliere il fattore $(1+i)$.

Nel nostro esempio, essendo noti l'importo finanziato pari a 2.300 (3.000 – 700), l'importo della rata (500), il n° delle stesse (5) nonché il prezzo di riscatto (300), il tasso che soddisfa la condizione (ipotizzando una rendita anticipata) è pari ad un tasso periodale (nel nostro esempio semestrale) del 9,3357% (equivalente ad un tasso annuale del 18,6714%).

Si precisa che nel nostro esempio, per semplificazione didattica, non sono state considerate le spese d'istruttoria. Tuttavia, nell'ipotesi in cui le stesse fossero state considerate nel calcolo del valore finanziato (valore del bene *meno* maxicanone *meno* spese di istruttoria), al fine del calcolo del tasso implicito, le stesse avrebbero acquisito natura di oneri finanziario. In altri termini, l'onere finanziario sarebbe dato, nel nostro esempio, da € 500 + le spese d'istruttoria. Si precisa, infine, che il documento OIC n°1 richiede di considerare, "qualora significativi", gli oneri accessori nel calcolo del tasso d'interesse implicito.

• Rendita anticipata o rendita posticipata ?

In matematica finanziaria le rendite (nel nostro i canoni sono le rate di una rendita) sono definite anticipate quando le prestazioni iniziano alla scadenza della prima rata, sono definite, invece, posticipate quando le prestazioni iniziano un periodo prima della scadenza della prima rata. Inoltre, possono essere nel contempo immediate (quando iniziano subito) o differite (quando iniziano dopo un certo periodo). In matematica finanziaria una rendita periodica posticipata, ad esempio mensile, equivale a una rendita periodica anticipata differita di un mese. In mancanza di chiare formulazioni contrattuali (ammesso poi che le stesse siano fedelmente rispettate), un metodo per procedere indirettamente all'individuazione della decorrenza e del carattere anticipato o posticipato dei canoni, può essere ricercato identificando la data di fine contratto (data in cui avviene cioè il riscatto⁶):

1. se il riscatto avviene un periodo dopo il pagamento dell'ultima rata, si tratta di una rendita anticipata;
2. se il riscatto avviene alla scadenza dell'ultima rata, si tratta di una rendita posticipata.

Stabilito che i canoni sono anticipati piuttosto che posticipati, avendo nota la durata del contratto (elemento normalmente desumibile in modo chiaro dalle risultanze contrattuali), risulterà agevole stabilire se utilizzare,

⁵ Risultati più immediati possono essere ottenuti utilizzando, ad esempio, la funzione "tasso" di Excel.

⁶ La data di riscatto non va confusa con la data entro la quale normalmente le società di leasing pongono il termine entro il quale esercitare l'opzione (solitamente qualche mese prima della scadenza del contratto).

per la determinazione del tasso implicito, la formula della rendita anticipata piuttosto che quella posticipata. Va in ogni caso precisato che la scelta di un calcolo piuttosto dell'altro si traduce esclusivamente (fermi restando tutti gli altri elementi del contratto) in una diversa "spalmatura" della quota interessi e, conseguentemente, di quella capitale, nell'interno sviluppo del piano di ammortamento finanziario. La quota complessiva degli interessi (nel nostro esempio € 500) e quella del capitale inizialmente finanziato (nel nostro esempio € 2.700) non può che rimanere esattamente la stessa in entrambe le soluzioni.

• **Piano di ammortamento finanziario (sviluppo come rendita anticipata)⁷**

Con lo sviluppo del piano di ammortamento viene scissa la rata (€ 500) nelle sue componenti: quota capitale e quota interessi. In questo modo è possibile determinare alcuni dei dati da riportare nel prospetto richiesto in nota integrativa.

PIANO DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO
(rata costante)

| Rata | Data scadenza | 3.500,00 Importo rata | 500,00 Quota interesse | 3.000,00 Quota capitale | Debito residuo | Debito estinto | Rate residue |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| importo operazione | | | - | - | 3.000,00 | - | |
| maxicanone | | 700,00 | - | 700,00 | 2.300,00 | 700,00 | |
| | | - | - | - | € 2.300,00 | 700,00 | 5 |
| 99 1 | | | | | | | |
| 1 | 01/01/XXX2 | 500,00 | 168,04 | 331,96 | 1.968,04 | 1.031,96 | 4 |
| 2 | 01/07/XXX2 | 500,00 | 137,05 | 362,95 | 1.605,09 | 1.394,91 | 3 |
| 3 | 01/01/XXX3 | 500,00 | 103,17 | 396,83 | 1.208,26 | 1.791,74 | 2 |
| 4 | 01/07/XXX3 | 500,00 | 66,12 | 433,88 | 774,38 | 2.225,62 | 1 |
| 5 | 01/01/XXX4 | 500,00 | 25,62 | 474,38 | 300,00 | 2.700,00 | 0 |
| riscatto | 30/06/XXX4 | 300,00 | - | 300,00 | - | 3.000,00 | |

Si precisa che, ai fini dello sviluppo del piano di ammortamento finanziario, la scomposizione della rata in quota capitale ed in quota interessi, è stata effettuata determinando il primo dato (quota capitale) come differenza fra debito residuo (valore attuale della rendita) al momento "n" ed il momento "n+1". Una volta determinata la quota capitale sarà facilmente determinabile la quota interessi quale differenza fra l'importo della rata e quello della quota capitale.

4.5 Calcolo interessi di competenza (metodo finanziario)

Una volta determinata la scomposizione dei canoni (rata) fra quota capitale e quota interessi, dovrà essere verificata la presenza di canoni a cavallo d'esercizio al fine di calcolare correttamente gli interessi da riportare nel prospetto richiesto dal n° 22 dell'articolo 2427 del C.C.. Una volta individuata la rata a cavallo d'anno dovrà essere effettuato il calcolo di un sconto, nel caso di leasing anticipato o di un rateo, nel caso di leasing posticipato. Nel nostro esempio la rata semestrale 01/07 – 31/12 non crea problemi di questo tipo quindi gli interessi di competenza dei vari esercizi risultato pari a:

| | |
|--------|--------|
| XXX1 | 0 |
| XXX2 | 305,09 |
| XXX3 | 169,29 |
| XXX4 | 25,62 |
| Totale | 500,00 |

⁷ La tabella ed i conteggi di questo articolo sono stati elaborati con il software "Leasing: la gestione in bilancio e dichiarazione dei redditi" edita da Centro Api servizi Srl.

Si noti che gli interessi di competenza determinati dalla scomposizione dei canoni secondo il piano di ammortamento finanziario (come indicato nel documento OIC n°1) sono diversi da quelli determinati, invece, ai fini Irap.

4.6 Valore al quale i beni sarebbero stati iscritti in bilancio (immobilizzazioni) con il metodo finanziario

| Valore dei beni nell'ipotesi di rilevazione con il metodo finanziario | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Esercizio | Costo storico (X1) | Quota amm.to (X2) | F.do amm.to (X3) | +/- Rettifiche (X4) | +/- Riprese di valore (X5) | Valore netto (X6) |
| 31/12/XXX1 | 3.000,00 | 300,00 | 300,00 | | | 2.700,00 |
| 31/12/XXX2 | 3.000,00 | 600,00 | 900,00 | | | 2.100,00 |
| 31/12/XXX3 | 3.000,00 | 600,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 31/12/XXX4 | 3.000,00 | 600,00 | 2.100,00 | | | 900,00 |
| 31/12/XXX5 | 3.000,00 | 600,00 | 2.700,00 | | | 300,00 |
| 31/12/XXX6 | 3.000,00 | 300,00 | 3.000,00 | | | 0,00 |
| 31/12/XXX7 | 3.000,00 | 300,00 | 300,00 | | | 2.700,00 |
| 31/12/XXX8 | | | | | | |
| Totali | / | 3.000,00 | / | | | / |

Nel nostro esempio, non sono state considerate, per semplicità didattica, le spese d'istruttoria. Si precisa, tuttavia, che, in presenza di spese d'istruttoria (ipotesi che si verifica praticamente sempre), nell'ipotesi in cui le stesse non vengano considerate (in quanto scarsamente significative) nel calcolo del tasso d'interesse acquisendo quindi natura di onere finanziario, le stesse andranno imputate ad aumento del costo da ammortizzare (X1).

4.7 Valore dei beni iscritti fra le immobilizzazioni con il metodo patrimoniale

| Valore dei beni con il metodo patrimoniale | | | | | | | Differenza rispetto al metodo finanziario (X6-M6) |
|--|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---|
| Esercizio | Costo storico (M1) | Quota amm.to (M2) | F.do amm.to (M3) | +/- Rettifiche (M4) | +/- Riprese di valore (M5) | Valore netto (M6) | |
| 31/12/XXX1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/XXX2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/XXX3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/XXX4 | 300,00 | 30,00 | 30,00 | | | 270,00 | 630,00 |
| 31/12/XXX5 | 300,00 | 60,00 | 90,00 | | | 210,00 | 90,00 |
| 31/12/XXX6 | 300,00 | 60,00 | 150,00 | | | 150,00 | -150,00 |
| 31/12/XXX7 | 300,00 | 60,00 | 210,00 | | | 90,00 | -90,00 |
| 31/12/XXX8 | 300,00 | 60,00 | 270,00 | | | 30,00 | -30,00 |
| 31/12/XXX9 | 300,00 | 30,00 | 300,00 | | | 0 | 0 |
| Totali | / | 300,00 | / | | | / | / |

4.8 Calcolo effetto fiscale

Il documento OIC non fornisce spiegazioni al riguardo, tuttavia, si ritiene che:

- con riferimento all'effetto fiscale sul conto economico, tale effetto sia identificabile con il "delta" fra risparmio fiscale originato nell'esercizio dalla contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale rispetto a quello che verrebbe originato dalla contabilizzazione secondo il metodo finanziario;
- con riferimento all'effetto fiscale sullo stato patrimoniale, si ritiene tale effetto identificabile con la somma algebrica degli effetti (temporanei) manifestatisi a conto economico nei vari anni di vita (ammortamento) del bene.

Cerchiamo di capire meglio quanto espresso sviluppando gli effetti fiscali relativi all'esempio oggetto del nostro articolo.

| Esercizio | Ires | | Irap | | Effetto fiscale sul bilancio | |
|-----------|--|---|--|---|---|---|
| | A) Costo deducibile con metodo patrimoniale | B) Costo deducibile con metodo finanziario | C) Costo deducibile con metodo patrimoniale | D) Costo deducibile con metodo finanziario | E) Effetto fiscale sul conto economico (Irap + Ires) | F) Effetto fiscale progressivo su patrimonio netto (Irap + Ires) |
| XXX1 | 537,23 | 300,00 | 453,28 | 300,00 | 84,80 | 84,80 |
| XXX2 | 1.065,69 | 905,09 | 899,18 | 600,00 | 65,71 | 150,51 |
| XXX3 | 1.065,69 | 769,29 | 899,18 | 600,00 | 110,53 | 261,04 |
| XXX4 | 561,39 | 625,62 | 478,36 | 600,00 | -26,37 | 234,67 |
| XXX5 | 60,00 | 600,00 | 60,00 | 600,00 | -201,15 | 33,52 |
| XXX6 | 60,00 | 300,00 | 60,00 | 300,00 | -89,40 | -55,88 |
| XXX7 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 22,35 | -33,53 |
| XXX8 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 22,35 | -11,18 |
| XXX9 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
| Totali | 3500,00 | 3500,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0 | 0 |

Si noti come i totali di colonna E ed F sono pari a zero. Ciò significa che, nel nostro esempio, gli effetti fiscali manifestatisi hanno natura di differenza solamente temporanea.

Si noti inoltre come il totale di colonna A corrisponda a quello di colonna B e quello di colonna C a colonna D.

Precisazioni.

- Gli effetti fiscali potrebbero essere anziché temporanei, di tipo definitivo, tutte le volte che, ad esempio con riferimento a beni a deducibilità limitata (es. auto) l'applicazione del metodo finanziario dovesse generare, a livello complessivo, importi deducibili in misura diversa rispetto al metodo patrimoniale (si pensi alla "questione" sulla piena deducibilità ai fini Ires/Ire degli interessi passivi, nel caso del metodo finanziario).
- Con riferimento alle spese d'incasso, nel caso in cui le stesse vengano considerate nei conteggi (cosa che non abbiamo fatto nel nostro esempio per semplicità didattica), emergerà dall'elaborazione degli effetti fiscali un effetto di tipo definitivo (anche se di pur minimo importo), ai fini Irap. Tale effetto sarà originato dalla diversa incidenza che tali spese hanno nel metodo patrimoniale (dove sono iscrivibili in B8 del conto economico con i canoni e quindi sono, salvo il caso di beni a deducibilità limitata, totalmente deducibili) ed il metodo finanziario (dove sono iscrivibili, secondo quanto desumibile dal documento I1 del principio contabile n° 12, con gli interessi passivi in C17 e, quindi, sono totalmente indeducibili Irap).
- Gli effetti fiscali originati da tali differenze (di tipo definitivo) non devono, a nostro giudizio, trovare riporto nella parte patrimoniale del prospetto per nota integrativa.
- Si precisa, infine, che, nel caso in cui ai fini civilistici venisse utilizzata, per il prezzo di riscatto, un'aliquota di ammortamento diversa da quella fiscale (esempio deduzione integrale del prezzo di riscatto in quanto non superiore ad €516,46) risulterà necessario rilevare in bilancio la fiscalità differita.

a cura di Francesco Zuech del Servizio fiscale di APINDUSTRIA VICENZA

4.9 Prospetto per nota integrativa secondo la tabella proposta dall' OIC⁸

Riportiamo, con riferimento al primo esercizio del leasing oggetto del nostro esempio, l'elaborazione del prospetto da riportare in nota integrativa ai sensi del n° 22 dell'art. 2427 del C.C., in conformità alla tabella proposta dal documento OIC n° 1 del 25/10/2004. Si precisa che apposito prospetto andrà compilato anche per gli anni successivi a quello di stipula del contratto (anche dopo il riscatto), fino a quando cioè non si esauriranno gli effetti, in bilancio, della diversa contabilizzazione derivante dall'applicazione del metodo patrimoniale rispetto a quello finanziario.

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO

| <i>Attività</i> | | <i>unità di euro</i> |
|--|-------|------------------------------|
| <i>a) Contratti in corso</i> | | |
| a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente | | 0 |
| di cui valore lordo | 0 | di cui f.do ammortamento 0 |
| di cui rettifiche | 0 | di cui riprese di valore 0 |
| a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio | | 3.000 |
| a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio | | 0 |
| a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio | | -300 |
| a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario | | 0 |
| a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio | | 2.700 |
| di cui valore lordo | 3.000 | di cui f.do ammortamento 300 |
| di cui rettifiche | 0 | di cui riprese di valore 0 |
| a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio (di cui | 0 | saldo es.prec.) 0 |
| <i>b) Beni riscattati</i> | | |
| b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio | | 0 |
| <i>Totale a6) + a7) + b1)</i> | | 2.700 |
| <i>Passività</i> | | |
| c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile) | | 0 |
| di cui scadenti nell'esercizio successivo | 0 | |
| di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni | 0 | |
| di cui scadenti oltre i 5 anni | 0 | |
| c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio | | 2.300 |
| c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio | | 0 |
| c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile) | | 2.300 |
| di cui scadenti nell'esercizio successivo | 696 | |
| di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni | 1.605 | |
| di cui scadenti oltre i 5 anni | 0 | |
| c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio (di cui | 0 | saldo es.prec.) 0 |
| <i>d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5)</i> | | 400 |
| <i>e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)</i> | | 85 |
| <i>f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1)</i> | | 315 |

⁸ La tabella ed i conteggi di questo articolo sono stati elaborati con il software "Leasing: la gestione in bilancio e dichiarazione dei redditi" edita da Centro Api servizi Srl.

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

| <i>g) Effetto lordo</i> | | <i>unità di euro</i> |
|--|---|----------------------|
| Effetti sul risultato prima delle imposte | (saldo minori costi imputabili all'esercizio) | 237 |
| di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario | | 537 |
| di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario | | 0 |
| di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere | | -300 |
| di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati | | 0 |
| <i>e2) Effetto fiscale</i> | | 85 |
| <i>h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (g - e2)</i> | | 152 |
| <i>(maggiore utile o minore perdita)</i> | | |

Precisazioni.

Con particolare riferimento alle voci a7) Risconti attivi e c5) Ratei passivi, si precisa che le medesime non risultano dal prospetto di cui al documento ufficiale O.I.C. n°1 del 25/10/2004. Riteniamo, tuttavia, che, in presenza di rate (canoni) a cavallo d'esercizio, sia necessario che gli interessi di conto economico tengano conto del risconto, nel caso di leasing con utilizzo della rendita anticipata, o del rateo, nel caso di leasing con utilizzo della rendita posticipata e, conseguentemente, che di tali importi si tenga conto anche ai fini degli effetti nello stato patrimoniale. In alternativa all'inserimento delle voci che abbiamo identificato con la sigla a7) e c5), il dato dovrà essere indicato, a seconda dei casi, in aumento o a decurtazione della voce "debiti impliciti" (questa, probabilmente, l'interpretazione che intendeva dare l'O.I.C.).